

Contabilità e Bilancio

Mini-enti alla resa dei conti sulla contabilità

Entro il 30 aprile 2019, i comuni fino a 5.000 abitanti devono portare a termine la complessa operazione di riclassificazione e rivalutazione dell'inventario e del patrimonio risultante alla data del 1° gennaio 2018.

Il principio contabile 4/3 allegato al [D.Lgs. n. 118/2011](#) ha previsto che regioni ed enti locali adottino, a fini conoscitivi, un sistema contabile civilistico, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e, a tal fine, occorre predisporre uno stato patrimoniale di apertura da allegare al rendiconto della gestione, insieme a quello di chiusura ed al conto economico oltre che, ovviamente, al conto del bilancio.

Si tratta di attività molto complesse, sia per la necessità da parte degli uffici di assimilare correttamente i nuovi criteri di valutazione, sia per la difficoltà ed i ritardi con cui le case di software riescono ad adeguarsi alle continue modifiche normative. Finora, gli enti di minori dimensioni hanno potuto rinviare la partita, anche grazie ad interpretazioni come quella operata dalla [FAQ n. 30 di Arconet](#), che ha fatto leva sull'ambigua formulazione dell'[art. 232 del Tuel](#). Ora, però, i nodi stanno per venire al pettine perché la [Legge n. 145/2018](#) ha cancellato l'obbligo per i mini-enti di redigere e approvare il bilancio consolidato, ma ha mantenuto in vita quello di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Pertanto, è necessario accelerare tutte le operazioni, senza dimenticare che, visti i tempi di deposito degli atti, questi dovranno essere pronti entro la fine di marzo. Pertanto ai mini enti è richiesta l'approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2018, da predisporre sulla base del proprio inventario al 31 dicembre 2017 aggiornato secondo: 1) i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale n. 9.3 e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato; 2) il conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al [D.Lgs. n. 118/2011](#) e aggiornato per tenere conto della gestione 2016 e 2017. Infine, devono redigere il rendiconto consolidato, da non confondere con il bilancio consolidato perché, se quest'ultimo aggrega i bilanci dell'ente e della intera galassia delle sue partecipate, il primo è circoscritto ai soli organismi strumentali.



[Vai alla FAQ n. 30 della Commissione Arconet allegata](#)

Fonte: [Italia Oggi](#) n. 63 del 15/03/2019 pag. 38

Autore: [Matteo Barbero](#)

Stampa

Rubrica Contabilità e Bilancio

Obiettivo su: [Legge di bilancio 2019](#)

Allegati

 [Commissione Arconet, FAQ n. 30](#)